

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 489)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, VIVIANI, LICINI, MAROTTA, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1972

Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale  
concernente la libertà provvisoria

ONOREVOLI SENATORI. — La vecchia ed illiberale disciplina del mandato di cattura e la sua relazione con la libertà personale dell'imputato, sopravvive ai nuovi tempi più per forza d'inerzia che per una sua intrinseca validità. Ogni giorno è dato constatare a chiunque che lo squilibrio tra il potere di carcerazione, tra l'altro ancora attribuito all'accusa pubblica, e l'esigenza di garantire la libertà del cittadino e la sua presunzione di non colpevolezza fino a giudizio concluso, si aggrava al punto che anche fatti di cronaca oscura provocano profondo disagio nell'opinione pubblica. Se poi si arriva a fatti clamorosi ed emblematici, come il processo Valpreda, la coscienza popolare avverte tutta la disumana iniquità di una « giustizia » che in omaggio a rigorismi formali ottocenteschi e di sapore bizantino si chiude a riccio per non percepire le mutate esigenze di una società moderna che non tollera più i vicoli ciechi, ma reclama la coerenza, l'equità, la verità.

Per il « caso » Valpreda il Paese è turbato ed attonito: che un imputato possa marcire in carcere per anni senza processo, che vi rimanga senza via d'uscita anche quando appare ogni giorno più evidente l'estrema fragilità, — e forse anche la oscura manipolazione, delle indagini condotte a suo carico — sono fatti che scuotono l'opinione pubblica fino a coinvolgere l'essenza stessa della democrazia nel suo rapporto di « fatto sociale » tra governati e governanti. Di qui discende il dovere della classe politica di dare una risposta adeguata alle aspettative del Paese, senza trincerarsi nelle sottili distinzioni giuridiche con cui oggi, con il vigente codice di procedura penale di cui è ampiamente nota l'origine e la natura dispotica, si tentano labili difese o affannose ricerche di alibi.

Il Parlamento dopo oltre 12 anni di lavoro aveva elaborato ed approvato nel corso della V legislatura il testo di legge delega per il nuovo codice di procedura pe-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale e nell'impostare il nuovo processo accusatorio aveva accolto principi innovatori di grande valore politico e sociale che già da tempo sono patrimonio comune di tutte le democrazie: parità tra accusa e difesa, limite rigido alla carcerazione preventiva, rispetto della libertà personale del cittadino armonizzate con il principio della difesa della pace sociale dal delitto.

L'odierno disegno di legge si ispira alle linee del nuovo processo accusatorio da cui stralcia — data la indilazionabile urgenza di colmare la grave lacuna della insufficiente disciplina della libertà personale dell'imputato nel periodo di carcerazione preventiva — l'affermazione del principio della libertà provvisoria anche quando è obbligatorio il mandato di cattura, modificando l'articolo 277 del codice di procedura penale vigente. Non è più concepibile, infatti, che una astratta imputazione qualche volta artificiosamente appesantita dal concorso di aggravanti che automaticamente fanno scattare l'obbligatorietà del mandato di cattura, possa limitare la facoltà del giudice in ogni fase del procedimento e soprattutto in quel-

la di attesa del giudizio dopo la chiusura dell'istruzione, di concedere la libertà provvisoria quando l'ulteriore carcerazione preventiva si manifesta iniqua in relazione alla consistenza dell'accusa.

Onorevoli senatori, con questo provvedimento il Parlamento recepisce, a nostro parere, l'attesa del Paese, così profondamente turbato dal caso « Valpreda » che è il simbolo di una iniquità che proprio perchè deriva da un sistema arcaico ed inefficiente ferisce la coscienza democratica della Nazione. Abbiamo voluto limitare la nuova disciplina alla libertà provvisoria perchè siamo fermamente convinti che eguale urgenza e sollecitudine merita l'intero provvedimento per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale che noi abbiamo riproposto all'esame del Parlamento nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in seconda lettura, dopo le modifiche introdotte dal Senato, con l'unanime accettazione da parte di tutti i Gruppi democratici e del Governo dei principi fissati dalla legge delega.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« All'imputato che si trovi nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria in ogni stato e grado del procedimento ».